



Città di Altamura

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale
dal 26-09-2017 al 11-10-2017

Altamura, il 26 SET 2017

Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta



1924
R.A.

SOMMARIO

Articolo 1. **DEFINIZIONI E COMPOSIZIONE**

Articolo 2. **NOMINA, DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Articolo 3. **INCOMPATIBILITA'**

Articolo 4. **CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI**

Articolo 5. **ATTRIBUZIONI E COMPETENZE**

Articolo 6. **ORGANI E PROCEDURE**

Articolo 7. **FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

PAESAGGISTICO E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Articolo 8. **TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

Articolo 9. **CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE**

Articolo 10. **INDENNITÀ**

Articolo 11. **RINVI**

Articolo 12. **ENTRATA IN VIGORE**

Articolo 1

DEFINIZIONI E COMPOSIZIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, per la Valutazione ambientale Strategica e per la Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata per brevità "Commissione", istituita ai sensi dell'art.148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dell'art. 8 della L.R. 20/2009 e s.m.i., costituisce l'organo collegiale di consulenza tecnica del Comune di cui all'art. 1, in materia di tutela paesaggistico – ambientale e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza esercitando la delega di cui all'art. 7 della stessa L.R. 20/2009 così come successivamente confermata dalla Giunta Regionale con appositi atti.

2. La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell'ambito delle competenze delegate ai Comuni per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma.

3. La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell'ambito delle competenze delegate sui procedimenti amministrativi in materia di VIA di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.;

4. La Commissione è composta da nr. 5 soggetti con pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. La Commissione viene nominata secondo i criteri e con i requisiti definiti all'art. 8, comma 2 e 3 della L.R. n. 19 del 10 aprile 2015 e dal Regolamento per il funzionamento della Commissione stessa. In particolare i componenti della Commissione devono rappresentare la pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle seguenti discipline:

Ingegneria e dell'architettura, con particolare riguardo alla progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;

Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio;

Scienze della terra, con particolare riguardo alla geologia e geomorfologia;

Biologiche, agrarie e forestali, con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia;

5. Tra i cinque membri della Commissione vi saranno uno o più soggetti con qualificata esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, nonché di VIA ai fini dell'esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i..

6. I componenti della Commissione devono essere scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione Comunale che siano in possesso di diploma universitario attinente una delle materie innanzi indicate. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno biennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Nella Commissione può essere inclusa anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.

7. Dando atto che nel territorio del Comune di Altamura ricadono aree rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), il numero massimo di cinque componenti della Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

8. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale redatto in formato europeo allegato alla candidatura presentata.

9. Il Responsabile del servizio competente è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento indicati all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento e lo stesso partecipa ai lavori della Commissione con funzione consultiva.

10. Il Dirigente nomina il segretario della commissione e/o suo sostituto.

Articolo 2

NOMINA, DURATA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Altamura.

2. La Commissione viene nominata dal Comune di Altamura con decreto sindacale.

3. La selezione degli esperti avverrà mediante avviso pubblico. Il Dirigente del Settore competente, sulla base delle domande e dei curricula pervenuti predisporrà una short list di idonei.

4. Il Sindaco, a seguito di colloquio, procederà alla nomina dei componenti la Commissione Locale per il Paesaggio e di eventuali sostituti con proprio decreto.

5. I candidati non nominati, faranno parte della Short List da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione Locale per il Paesaggio.

6. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del codice di comportamento specifico del Comune di Altamura approvato con delibera di G.C. del 31/01/2014 n. 3;

7. I componenti della commissione restano in carica per un periodo di tre anni; e l'incarico non può essere rinnovato.

8. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre dodici mesi dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti.

9. I componenti della Commissione uscente non possono partecipare alla selezione.

Articolo 3 INCOMPATIBILITA'

1. Costituisce causa di incompatibilità:

- ricoprire la carica di amministratore comunale locale;

2. I componenti della Commissione non potranno svolgere attività professionale in materia paesaggistica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione stessa, nonché delle ulteriori materie indicate all'art. 1 co. 2°.

3. I componenti della Commissione non potranno essere componenti di qualunque altra Commissione (Commissione Edilizia, Commissione Urbanistica comunale, ecc.).

4. I membri della Commissione devono, comunque, astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

- hanno, anche antecedentemente alla nomina, partecipato alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;

- siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

5. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

6. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune di Altamura che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art.2.

7. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Dell'osservanza di tali prescrizioni, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10. I soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di astenersi dall'esercitare la professione, secondo il precedente co. 2°, nell'ambito del territorio comunale per il periodo di assunzione delle funzioni di componente della Commissione.

8. La trasgressione delle disposizioni di cui sopra comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione all'Ordine Professionale di appartenenza. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati precedentemente alla loro nomina quali componenti della Commissione stessa. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della Commissione sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione.

{

Articolo 4

CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI

1. Le incompatibilità di cui al comma 1 dell'art.3, ancorché insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.

2. L'ingiustificata assenza per tre riunioni, in un anno, anche se non consecutive, determina l'automatica decadenza del commissario senza obbligo di comunicazione preventiva. Il Comune di Altamura, accertata la ricorrenza dell'ipotesi decadenziale, provvederà alla sostituzione del commissario decaduto come stabilito dal precedente art.2.

3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, la decadenza è pronunciata dal Comune di Altamura con Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo e Governo del Territorio.

Articolo 5 **ATTRIBUZIONI E COMPETENZE**

1. La Commissione esprime, ai sensi dall'art. 8, comma 1 della L.R. n. 19/2015, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta di parere da parte del Responsabile del Procedimento, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti:

- di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004;
- di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti che seguono la disciplina del PUTT-P ai sensi dell'articolo 106 delle norme tecniche di attuazione del PPTR.

2. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1 del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

3. La Commissione esprime, altresì, il proprio parere sia sulle questioni di rilevanza ambientale nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4 del 12.02.2014, per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata L.R. 44/2012 e s.m.i. rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi; sia nell'ambito delle competenze delegate sui procedimenti amministrativi in materia di VIA di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.;

4. Il parere della Commissione può altresì essere richiesto dal Dirigente competente ogni qualvolta si ritenga necessario ed ai soli fini di un pronunciamento sull'impatto paesaggistico ed ambientale in particolare in merito a:

- a) piani urbanistici e varianti agli stessi di iniziativa pubblica o privata;
- b) progetti di opere pubbliche comunali di carattere edilizio o stradale;
- c) progetti di opere realizzate a scumpo da enti/privati ove sia presente impatto paesaggistico;
- d) permessi di costruire o ogni altra procedura relativa all'attività edilizia ed urbanistica ove sia presente impatto paesaggistico;

- e) parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico pratiche di condono di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 relativamente alle tipologie nn. 4,5, e 6 dell'all' 1 di quest'ultima Legge) e per tutte le pratiche di condono o sanatoria ove previsto dalle norme vigenti
5. Le sessioni della Commissione non sono pubbliche.
6. Il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i componenti del Consiglio Comunale non possono assistere alle sessioni della Commissione né farvi parte.
7. Al termine di ogni riunione il segretario della Commissione redige apposito verbale, firmato da tutti i componenti presenti, nel quale vengono riportati i pareri espressi sulle singole richieste esaminate.
8. I verbali delle riunioni di commissione possono essere consultati da chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante.

Articolo 6

ORGANI E PROCEDURE

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente ed il vice Presidente. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice.
2. Il Presidente convoca di volta in volta le sedute successive alla prima d'insediamento, l'avviso avverrà, di norma, nella seduta precedente con modalità verbale. I componenti assenti potranno essere convocati a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della seduta.
3. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese.
4. La Commissione può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza dal RUP di cui all'art. 1 comma 9.
5. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo posta elettronica.
6. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, la loro indisponibilità a parteciparvi ed eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.
7. Il Comune dovrà fornire la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione ed assicurerà la raccolta e la conservazione dei verbali.

8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.

10. La Commissione può:

- chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- effettuare sopralluoghi, con preavviso alle parti ed ai tecnici progettisti, per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza Archeologica, belle arti e Paesaggio.

11. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

12. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il vice.

13. Il responsabile del procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica.

14. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, esprime i seguenti pareri:

- a) parere favorevole motivato;
- b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
- c) parere contrario motivato.

15. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

16. La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici rispetto a quelli urbanistico-edilizi.

Articolo 7

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il RUP di cui all'art. 1 comma 9 è un soggetto diverso da quello cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni di rilascio di provvedimenti finali in materia di edilizia ed urbanistica, entro i termini previsti dalla normativa dalla ricezione delle domande di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica deve:

- a) verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;
- b) richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;
- c) verificare la compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;
- d) mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della seduta;
- e) partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per acquisirne il parere;
- f) comunicare all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.

2. Per ogni pratica da sottoporre al parere della Commissione, istruisce la pratica, rimettendo gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della stessa, con esclusione dell'accertamento di compatibilità di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n°42/2004, garantendo il rispetto del termine perentorio di venti giorni (20 gg) dettati dall'art. 8, comma 1 della L.R. n. 19/2015.

3. Acquisito il parere della Commissione cura ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (trasmissione alla Soprintendenza per il rilascio del relativo parere, etc.) e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

4. Negli ulteriori procedimenti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento, ciascun Responsabile del Procedimento istruisce la pratica ed attraverso il Dirigente competente chiede il parere alla Commissione, che esprime parere facoltativo non vincolante, in assenza del quale si procede comunque nella definizione dell'istanza.

Articolo 8

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione della formale richiesta.

2. La Commissione esprime il proprio parere non solo relativamente alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/04, ma anche in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica prevista dagli artt. 89 e seguenti delle N.T.A. del P.P.T.R., con esclusione dell'accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 167 del citato Codice.

3. Decorso il termine di cui ai commi precedenti senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il RUP di cui all'art. 1 comma 9 procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il responsabile del procedimento dovrà inoltre precisare il mancato parere della Commissione alla Soprintendenza.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al RUP di cui all'art. 1 comma 9 verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.

5. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini che riprendono a decorrere alla data di ricezione, delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste, fermo il rispetto del termine di cui al precedente articolo detratti i periodi di sospensione.

Articolo 9

CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti.
2. In ogni seduta la Commissione dovrà, comunque, garantire l'esame delle pratiche pervenute, procedendo secondo l'ordine cronologico della data di presentazione dell'istanza delle singole pratiche.
3. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi e le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 10

INDENNITÀ ED ONERI ISTRUTTORI

1. A ciascun componente della Commissione spetterà un corrispettivo una tantum di € 50,00 a seduta. Il compenso verrà corrisposto con cadenza annuale e sulla base delle presenze effettive

2. L'art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.

3. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R.P. n° 20/2009 s.m.i.:

IMPORTO PROGETTO	TARIFFA
Fino a € 50.000,00	€ 100,00
Da € 50.000,00 a € 200.000,00	€ 200,00
Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00	€ 1.500,00 + 0,004% della parte eccedente € 5.000.000,00
Oltre 20.000.000,01	€ 2.250,00 + 0,001% della parte eccedente € 20.000.000,00

4. Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri concessori e disposizioni vigenti in materia.

5. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrisponderci a titolo di oneri istruttori, il progettista/tecnico abilitato dovrà attestare il valore del progetto calcolato sulla scorta dell'ultimo aggiornamento del Listino Prezzi della Regione Puglia ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 13/2001.

6. I richiedenti le autorizzazioni e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica devono versare, preventivamente, i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento.

7. E' istituito nel bilancio comunale, uno specifico capitolato di entrata, ove introitare il gettito rinveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.

Articolo 11

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari che regolamentano la materia.

Articolo 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla rituale pubblicazione all'albo pretorio online per quindici giorni.